




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2024



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	18
SEZIONE TERZA	31
SEZIONE QUARTA	58
SEZIONE QUINTA	65
SEZIONE SESTA	73
SEZIONE SETTIMA	85

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Sentenza n. 12759 del 14/12/2023** Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286153-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: L. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 02/03/2023

654012 COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Lesioni personali - Procedibilità a querela ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 - Malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Precisazioni.

Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 24/11/1999 num. 468 art. 15, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Preleggi art. 12, Costituzione art. 101 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12517 del 2023 Rv. 284375 - 01, N. 41372 del 2023 Rv. 285876 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40719 del 2023 Rv. 285172 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 201 del 2023 Rv. 283960 - 01, N. 49304 del 2004 Rv. 230377 - 01, N. 15728 del 2023 Rv. 284586 - 01, N. 10669 del 2023 Rv. 284371 - 01, N. 39631 del 2002 Rv. 225693 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 10600 del 16/02/2024 Ud. (dep. **13/03/2024**) Rv. **285922-01**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: A. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 28/03/2023

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Verifica dell'attendibilità di quanto dichiarato - Criteri - Limiti.

In tema di valutazione della prova testimoniale, non sono necessari riscontri esterni, dovendo il giudice limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto ad altre deposizioni o ad altri elementi concretamente accertati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7180 del 2004 Rv. 228013 - 01, N. 3041 del 2018 Rv. 272152 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22848 del 2003 Rv. 225232 - 01, N. 7898 del 2020 Rv. 278499 - 03, N. 39312 del 2022 Rv. 283941 - 02, N. 189 del 2021 Rv. 280824 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 10389 del 14/02/2024 Cc. (dep. **12/03/2024**) Rv. **285919-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: UNICREDIT SPA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE LATINA, 17/06/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro di prevenzione disposto ai sensi della legge n. 575 del 1965 - Sequestro penale del medesimo bene - Prevalenza del procedimento penale - Ragioni - Conseguenze in tema di gestione dei beni e di tutela delle posizioni creditorie.

In tema di misure di prevenzione, nel caso in cui la proposta di applicazione sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice procedente, ove il bene sottoposto a sequestro o a confisca sia oggetto di contestuale sequestro penale, è quello del procedimento penale, in virtù della prevalenza riconosciuta dall'art. 2-ter, comma nono, legge 31 maggio 1965, n. 575, sicché è a quest'ultimo che devono essere devolute le questioni relative alla gestione dei beni e alla tutela delle posizioni creditorie.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15533 del 2018 Rv. 272626 - 01, N. 16341 del 2022 Rv. 282958 - 01, N. 2351 del 2019 Rv. 275462 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11558 del 08/02/2024 Cc. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286011-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: FARACO ANGELA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

SEZIONE PRIMA

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 21/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione - Delitti commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso - Delitto tentato - Applicabilità.

In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8707 del 2012 Rv. 252919 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15755 del 2014 Rv. 262264 - 01, N. 28765 del 2001 Rv. 220330 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11207 del 08/02/2024 Cc. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286126-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **POSCIA GIORGIO.** *Relatore:* **POSCIA GIORGIO.** *Imputato:* **BARONE GIOVAN BATTISTA.**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 29/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da letti singoli - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 18760 del 2023 Rv. 284510 - 01, N. 21495 del 2023 Rv. 284701 - 01, N. 21494 del 2023 Rv. 284700 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 32581 del 2023 Rv. 285056 - 01, N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11950 del 02/02/2024 Cc. (dep. **21/03/2024**) Rv. **285989-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **MAGGIO GIOVANNI. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MARSALA, 19/09/2023

SEZIONE PRIMA

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Sottoposizione del condannato a misura alternativa per altra causa - Causa ostativa - Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 26/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2357 del 2024 Rv. 285786 - 01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11929 del 02/02/2024 Ud. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286010-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO**. *Estensore:* **APRILE STEFANO**. *Relatore:* **APRILE STEFANO**. *Imputato:* **ALESSANDRINO ANTONINO**. *P.M.* **GAETA PIETRO**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 26/05/2023

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza degli obblighi - Dolo generico - Sufficienza.

Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21284 del 2017 Rv. 270262 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 42795 del 2017 Rv. 270970 - 01, N. 58227 del 2018 Rv. 274814 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9299 del 31/01/2024 Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286169-01**

Presidente: **BONI MONICA**. *Estensore:* **RUSSO CARMINE**. *Relatore:* **RUSSO CARMINE**. *Imputato:* **VOLZONE ANGELO**. *P.M.* **MIGNOLO OLGA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 29/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Periodo trascorso in detenzione domiciliare - Valutazione negativa del mancato svolgimento di attività lavorativa - Legittimità - Ragioni.

In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzato, ai fini del diniego del beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 4522 del 2011 Rv. 249498 - 01, N. 13412 del 2021 Rv. 281057 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9293 del 31/01/2024 Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286125-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **FIORILLO ROSARIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)**

Ordina trasmissione degli atti, GIUD. SORVEGLIANZA CATANZARO, 06/09/2023

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto di revoca dell'ordinanza di liberazione anticipata - Impugnabilità - Sussistenza - Rimedio esperibile - Reclamo al tribunale di sorveglianza - Ragioni.

Il decreto di revoca dell'ordinanza di liberazione anticipata può essere impugnato, in virtù del generale principio della revocabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in caso di mutamento della situazione di fatto che li aveva giustificati, mediante reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio, nei modi di cui all'art. 69 bis, comma terzo, ord. pen., poiché, in assenza di espresse previsioni normative, trova applicazione il medesimo regime delle impugnazioni previsto per l'ordinanza di liberazione anticipata.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17417 del 2015 Rv. 263328 - 01, N. 15552 del 2020 Rv. 279056 - 01, N. 36235 del 2017 Rv. 270717 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9858 del 24/01/2024 Ud. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286154-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **S. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 19/06/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Reati della stessa indole - Caratteristiche - Fattispecie.

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6551 del 2020 Rv. 278347 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 53401 del 2018 Rv. 274186 - 01, N. 32857 del 2022 Rv. 283486 - 01, N. 46064 del 2021 Rv. 282270 - 01, N. 776 del 2018 Rv. 271863 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 9426 del 18/01/2024** Ud. (dep. **05/03/2024**) Rv. **285920-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: OKO ONYIKA (CUI 04VFHS0). P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 13/04/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione per vizi dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnite unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Massime precedenti Vedi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996 - 01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525 - 01, N. 43523 del 2023 Rv. 285396 - 01, N. 47327 del 2023 Rv. 285444 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 9432 del 17/01/2024** Cc. (dep. **05/03/2024**) Rv. **285917-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: C. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAGLIARI, 28/02/2023

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità - Patologia psichica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 35826 del 2016 Rv. 268004 - 01, N. 1033 del 2019 Rv. 276158 - 01, N. 37086 del 2023 Rv. 285760 - 01, N. 39798 del 2019 Rv. 276948 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 9421 del 17/01/2024 Ud. (dep. **05/03/2024**) Rv. **285916-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: CALDARARU STEFAN CLAUDIU CUI 02YEDE5. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/02/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato di occupazione di lavori stranieri privi del permesso di soggiorno - Soggetto attivo - Individuazione.

In tema di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, risponde del reato di cui all'art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche colui che, pur non avendo provveduto alla loro assunzione, se ne avvalga, tenendoli alle proprie dipendenze.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25615 del 2011 Rv. 250687 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12686 del 2023 Rv. 284352 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9282 del 12/01/2024 Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **285915-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: Confl.comp.in proc. Manenti. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE MILANO, 29/09/2023

657025 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE - Pena sostitutiva della detenzione domiciliare - Revoca - Competenza funzionale - Magistrato di sorveglianza.

La competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 62 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9096 del 2011 Rv. 249616 - 01, N. 29809 del 2022 Rv. 283361 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9281 del 12/01/2024 Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286149-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: CORTE APPELLO SALERNO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO SALERNO, 02/11/2021

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Proposta di applicazione della misura di prevenzione formulata prima dell'entrata in vigore del codice antimafia - Richiesta di revoca della confisca - Norma applicabile - Art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Art. 7 legge n. 1423 del 1956 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di confisca di prevenzione, il rimedio della revocazione della decisione definitiva, attribuito dall'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alla competenza della corte d'appello, non è esperibile nei procedimenti la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia), continuando per essi

SEZIONE PRIMA

ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, l'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che attribuisce la competenza per la revoca al medesimo organo giudicante che aveva disposto la confisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2945 del 2014 Rv. 258599 - 01, N. 45278 del 2013 Rv. 257479 - 01, N. 17854 del 2020 Rv. 279283 - 01, N. 33782 del 2013 Rv. 257116 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29990 del 2023 Rv. 284973 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11066 del 19/12/2023 Cc. (dep. 15/03/2024) Rv. 285971-02

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: CARDONE GIUSEPPE. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 21/04/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca per equivalente - Presupposti - Previsione di cui all'art. 5, comma 9, legge n. 161 del 2017, sostitutivo dell'art. 25 d.lgs. n. 159 del 2011 - Continuità normativa - Limiti.

In tema di misure di prevenzione reali, sussiste continuità normativa tra l'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 5, comma 9, legge 17 ottobre 2017, n. 161, e la medesima disposizione nella sua originaria formulazione, stante l'identità di "ratio" e il rapporto di continenza tra le norme succedutesi nel tempo, limitatamente alla parte di disciplina coincidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente tale continuità in materia di indisponibilità del bene direttamente confiscabile per effetto di una legittima cessione o di un'attività fraudolenta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 16324 del 2022 Rv. 283308 - 01, N. 11768 del 2012 Rv. 252297 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262605 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 11066 del 19/12/2023 Cc. (dep. 15/03/2024) Rv. 285971-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: CARDONE GIUSEPPE. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 21/04/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca per equivalente - Natura sanzionatoria - Divieto di applicazione retroattiva - Individuazione della norma applicabile - Norma vigente al tempo di realizzazione delle premesse applicative - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione reali, il divieto di applicazione retroattiva della confisca per equivalente, derivante dalla sua natura sanzionatoria, ne comporta la subordinazione alla vigenza della norma che la legittima al momento del verificarsi dei presupposti applicativi e, quindi, alla sua preesistenza rispetto alla pericolosità sociale e all'acquisto, temporalmente correlato, di beni suscettibili di ablazione diretta, andati dispersi o perduti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la funzione retributiva della misura si dispiega legittimamente nel caso in

SEZIONE PRIMA

cui il suo esercizio avvenga in base a una norma vigente allorquando l'interessato ne ha scientemente posto in essere le premesse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 10 com. 1 lett. D , Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 40415 del 2022 Rv. 283869 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41016 del 2023 Rv. 285327 - 01, N. 16324 del 2022 Rv. 283308 - 01, N. 11768 del 2012 Rv. 252297 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4880 del 2015 Rv. 262605 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 13133 del 07/12/2023 Cc. (dep. **29/03/2024**) Rv. **286129-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **DE FRANCESCO EMANUELE. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 05/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Sottoposizione del condannato a misura alternativa in esecuzione di precedente cumulo - Causa ostativa - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall'art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 11950 del 2024 Rv. 285989 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36379 del 2023 Rv. 285268 - 01, N. 36885 del 2023 Rv. 285270 - 01, N. 1776 del 2024 Rv. 285836 - 02, N. 43975 del 2023 Rv. 285228 - 01, N. 2356 del 2024 Rv. 285584 - 01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006 - 02

Sez. 1, Sentenza n. 9865 del 29/11/2023 Cc. (dep. **07/03/2024**) Rv. **285861-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **C. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA LECCE, 23/02/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Minore condannato a pena detentiva - Istanze presentate fino al compimento del venticinquesimo anno di età - Competenza del tribunale di sorveglianza per i minorenni - Sussistenza - Istanze presentate dal minore successivamente al compimento di tale età - Competenza del tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Ragioni.

La competenza del tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva in relazione alle istanze dallo stesso presentate fino al

SEZIONE PRIMA

compimento del venticinquesimo anno di età, mentre rientrano nella competenza della magistratura di sorveglianza ordinaria le istanze proposte dal predetto successivamente al compimento di tale età, non essendo configurabile alcuna forma di "perpetuatio iurisdictionis" del tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3 com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 121 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21849 del 2006 Rv. 234703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16252 del 2020 Rv. 279130 - 01, N. 57954 del 2018 Rv. 275317 - 01, N. 12340 del 2020 Rv. 278702 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9021 del 24/11/2023 Ud. (dep. **01/03/2024**) Rv. **285860-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **SIANI VINCENZO - SANTALUCIA GIUSEPPE ..**
Relatore: **SIANI VINCENZO - SANTALUCIA GIUSEPPE ..** *Imputato:* **CHIUMMO RAFFAELE.**
P.M. **MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/06/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Favoreggiamento reale - Criteri distintivi - Fattispecie.

E' configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non quello di favoreggiamento reale, nel caso in cui l'agente non si limita ad aiutare gli associati a conservare il denaro provento dell'attività del sodalizio, ma collabora costantemente e stabilmente alla sua gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta dell'imputata, che aveva ricevuto, detenuto e occultato, con continuità, i guadagni del sodalizio, destinati agli associati detenuti e ai capi latitanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19146 del 2019 Rv. 275583 - 03

Sez. 1, Sentenza n. 9019 del 23/11/2023 Ud. (dep. **01/03/2024**) Rv. **285921-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **BOUKSSID HICHAM.** *P.M.* **CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 08/03/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante ritenuta equivalente o subvalente a circostanza attenuante - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453 - 01, N. 3174 del 2012 Rv. 251575 - 01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259 - 01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991 - 01, N. 38822 del 2022 Rv. 283569 - 01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144 - 01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942 - 01, N. 19901 del 2019 Rv. 275962 - 01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309 - 01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803 - 01, N. 2311 del 2016 Rv. 266056 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13274 del 2021 Rv. 280866 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 10897 del 21/11/2023 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **285924-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.**
Imputato: **L. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BRESCIA, 11/11/2022

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Art. 577, comma terzo, cod. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2023 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Annullamento con rinvio della decisione in cui sia stato formulato il giudizio di equivalenza - Condizioni.

La declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui all'art. 577, comma terzo, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di valutare in termini di prevalenza le attenuanti di cui agli artt. 62, comma primo, n. 2) e 62-bis cod. pen., deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 197 del 2023, non comporta l'annullamento con rinvio della decisione nella quale sia stato formulato il giudizio di equivalenza tra la citata aggravante e le attenuanti generiche, nel caso in cui dall'esame della motivazione risulti, in modo inequivoco, che la disposizione dichiarata illegittima non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 2, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 38822 del 2022 Rv. 283569 - 01, N. 35828 del 2010 Rv. 248501 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 12361 del 14/11/2023 Cc. (dep. **26/03/2024**) Rv. **286156-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **PRINCIPALE MATTEO. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 30/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione condizionale - Soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 - Deroghe al regime ordinario - Oggetto - Condizioni di ammissibilità - Sussistenza - Presupposti applicativi - Esclusione.

In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 19818 del 2021 Rv. 281366 - 02, N. 665 del 2000 Rv. 215495 - 01, N. 17831 del 2021 Rv. 281360 - 01, N. 42357 del 2019 Rv. 277141 - 01, N. 3312 del 2020 Rv. 277886 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9015 del 14/11/2023 Ud. (dep. **01/03/2024**) Rv. **285858-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **PUTIGNANO GIOVANNI.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 24/11/2021

661127 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI - Motivi nuovi - Eccezione di inutilizzabilità patologica con essi formulata per la prima volta - Ammissibilità - Conseguenze.

E' ammissibile il motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di impugnazione originario, nel caso in cui riguardi questioni d'inutilizzabilità derivanti dalla violazione di un divieto probatorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché, ove il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata, il giudice è, comunque, tenuto a pronunciarsi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 167

Massime precedenti Difformi: N. 11291 del 2023 Rv. 284520 - 01, N. 33662 del 2005 Rv. 232406 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49959 del 2023 Rv. 285622 - 01, N. 35705 del 2020 Rv. 280892 - 01, N. 22808 del 2020 Rv. 279566 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 1998 Rv. 210259 - 01, N. 160 del 2000 Rv. 216246 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 13093 del 10/11/2023 Cc. (dep. **29/03/2024**) Rv. **286127-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.** *P.M.* **TOCCI STEFANO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 24/03/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Confisca di prevenzione - Crediti tributari - Prova della loro anteriorità rispetto al sequestro - Produzione dell'estratto di ruolo - Sufficienza - Notifica dell'atto di accertamento - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, per dimostrare l'anteriorità del credito tributario rispetto al sequestro è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo accompagnata dal riscontro della tempestività dell'azione di accertamento e riscossione, non occorrendo anche la prova della notifica dell'avviso di accertamento, poiché l'obbligazione tributaria non sorge a seguito dell'attività accertativa dell'amministrazione finanziaria, ma col verificarsi del presupposto al quale è collegata l'emersione del tributo (nella specie, l'omessa presentazione, da parte del proposto, della dichiarazione dei redditi).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22222 del 2022 Rv. 283123 - 01, N. 13474 del 2023 Rv. 284276 - 01, N. 22618 del 2022 Rv. 283137 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 9653 del 05/10/2023 Ud. (dep. **06/03/2024**) Rv. **285918-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.**
Imputato: **PICCOLO ANTONIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/06/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Violazione del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di mero avviso orale del questore - Reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, emesso ai sensi dell'art. 3 d.lgs. citato, non rientrando tale condotta, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, tra quelle sanzionabili, posto che il divieto può essere disposto solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 CORTE COST., Costituzione art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 36865 del 2023 Rv. 285269 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36857 del 2023 Rv. 285237 - 01, N. 418 del 2023 Rv. 283945 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 11814 del 06/03/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286094-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: MESINA ANTONIO GIUSEPPE. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 27/11/2023

664133 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Sequestro preventivo emesso a fini impeditivi o di confisca ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Riqualficazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla cd. confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen.- Legittimità - Esclusione - Ragioni.

E' illegittima la riqualficazione, da parte del Tribunale del riesame, in termini di sequestro funzionale alla confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. di un sequestro preventivo disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., atteso che, in tal modo, il giudice cautelare non si limita, com'è nel suo potere, a integrare la motivazione del provvedimento ablatorio gravato, ma ne adotta, in sostanza, uno di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31369 del 2021 Rv. 281944 - 01, N. 53453 del 2016 Rv. 269498 - 01, N. 15852 del 2023 Rv. 284598 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23062 del 2023 Rv. 284758 - 01, N. 3771 del 2018 Rv. 272194 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 920 del 2004 Rv. 226491 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 12991 del 01/03/2024 Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286017-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: GENERALI DANIELE. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/10/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Obbligo del giudice di appello di pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Condizioni - Indicazione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 4934 del 2024 Rv. 285751 - 01, N. 46782 del 2023 Rv. 285564 - 01, N. 3992 del 2024 Rv. 285902 - 01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 11137 del 28/02/2024 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286132-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: MEOCCI ROBERTO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 04/07/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione del suo corso - Impedimento dell'imputato - Impossibilità di accertamento della sua cessazione - Limite di sessanta giorni - Applicazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8124 del 2016 Rv. 266469 - 01, N. 10621 del 2013 Rv. 256067 - 01, N. 41349 del 2014 Rv. 260753 - 01, N. 26409 del 2013 Rv. 255579 - 01, N. 19687 del 2018 Rv. 273057 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4909 del 2015 Rv. 262914 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 12635 del 23/02/2024 Ud. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286162-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: SBRIZZI PASQUALE. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/02/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Mancata trasmissione delle informazioni richieste all'UEPE ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.- Onere dell'imputato di produrre documentazione sostitutiva - Esclusione - Rigetto dell'istanza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Legge

SEZIONE SECONDA

24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 11950 del 2024 Rv. 285989 - 01, N. 2090 del 2024 Rv. 285710 - 01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727 - 01, N. 43980 del 2023 Rv. 285484 - 01, N. 50010 del 2023 Rv. 285690 - 01, N. 40848 del 2023 Rv. 285105 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 12634 del 23/02/2024 Ud. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286161-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: ANTONUCCIO DOMENICO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 29/09/2023

680001 UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE - Documentazione degli atti processuali - Disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità nell'udienza preliminare - Sussistenza - Ragioni.

In tema di documentazione degli atti processuali, il disposto di cui all'art. 482, comma 2, cod. proc. pen., essendo posto a garanzia della fedeltà e della completezza del verbale e dell'immediata soluzione di questioni concernenti le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, trova applicazione anche nella fase dell'udienza preliminare, pur se espressamente dettato per la fase dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482

Massime precedenti Vedi: N. 7785 del 1996 Rv. 206057 - 01, N. 40756 del 2021 Rv. 282432 - 01, N. 5627 del 2023 Rv. 284098 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 11795 del 21/02/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286141-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: MARTORANO RENATO. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 12/12/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Deposito telematico ad indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Conformi: N. 48804 del 2023 Rv. 285399 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19433 del 2023 Rv. 284622 - 01, N. 46119 del 2021 Rv. 282346 - 01, N. 24953 del 2021 Rv. 281414 - 01, N. 50474 del 2023 Rv. 285595 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 11838 del 21/02/2024 Ud. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286147-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: LAZZO GIOVANNI. P.M. ROMANO GIULIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/09/2023

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Giudizio rescissorio conseguente all'annullamento con rinvio della statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena - Possibilità di valutare l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi - Sussistenza - Introduzione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello - Irrilevanza.

Il giudizio rescissorio che segue all'annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all'applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, a nulla rilevando che il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen. sia stato introdotto successivamente allo svolgimento del precedente grado di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258654 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10208 del 16/02/2024 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286093-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: LILLIU ATTILIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/05/2023

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Omessa diminuzione della pena per effetto del mancato bilanciamento delle generiche con un'aggravante divenuta elemento costitutivo del reato a seguito di modifica normativa - Violazione di legge - Sussistenza - Pena illegale - Esclusione - Emendabilità "ex officio" dell'errore da parte del giudice di legittimità - Esclusione.

L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Decreto Legisl. 15/07/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 15460 del 2016 Rv. 267824 - 01, N. 28360 del 2017 Rv. 271002 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818 - 01, N. 7578 del 2021 Rv. 280539 - 01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689 - 01, N. 877 del 2023 Rv. 283886 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 10202 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286159-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: FIORI FRANCESCO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 22/05/2023

654012 COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Reato di competenza del tribunale collegiale rilevato dal tribunale monocratico - Trasmissione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Esclusione - Conseguenze.

Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Cod. Navig. art. 624, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3927 del 2016 Rv. 266540 - 01, N. 30827 del 2006 Rv. 234793 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 50151 del 2019 Rv. 277727 - 01, N. 28304 del 2021 Rv. 281802 - 01, N. 42742 del 2015 Rv. 265249 - 01, N. 13025 del 2023 Rv. 285765 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10401 del 13/02/2024 Ud. (dep. **12/03/2024**) Rv. **286100-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ALBANESE MONICA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/06/2023

661034 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma in grado di appello della sentenza assolutoria resa in esito a giudizio abbreviato - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Insussistenza - Ragioni.

Il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa, neanche con riguardo all'audizione dell'imputato, limitata, secondo l'enunciato della Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui la stessa sia avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785 - 01, N. 27620 del 2016 Rv. 267492 - 01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 10193 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286139-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: PETRONE FRANCESCO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/02/2023

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Prova testimoniale - Scindibilità della valutazione - Legittimità - Condizioni - Onere motivazionale del giudice.

In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 7900 del 1998 Rv. 211376 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25940 del 2020 Rv. 280103 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 9914 del 02/02/2024 Ud. (dep. **08/03/2024**) Rv. **285910-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: MATAENA LUIGI. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 20/09/2023

656006 DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - Nomina del difensore di fiducia - Certa riferibilità della nomina alla parte - Necessità - Sussistenza - Desumibilità da comportamenti concludenti - Sussistenza - Ragioni.

In tema di nomina del difensore di fiducia, è necessario che l'autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l'esistenza di un rapporto fiduciario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in "bonam partem", in conformità al principio del "favor defensionis").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Massime precedenti Vedi: N. 21391 del 2010 Rv. 247598 - 01, N. 24053 del 2016 Rv. 267321 - 01, N. 18244 del 2019 Rv. 275470 - 01, N. 36885 del 2017 Rv. 271270 - 01, N. 35696 del 2014 Rv. 260300 - 01, N. 4874 del 2017 Rv. 269493 - 01, N. 35127 del 2011 Rv. 250783 - 01, N. 17056 del 2006 Rv. 234188 - 01, N. 31193 del 2015 Rv. 264465 - 01, N. 37817 del 2013 Rv. 256531 - 01, N. 11232 del 2020 Rv. 278815 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26549 del 2006 Rv. 233974 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9397 del 01/02/2024** Ud. (dep. **05/03/2024**) Rv. **286130-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: NDIAYE CHEIKH MBACHE. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 11/05/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Personalizzazione del valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva - Ammissibilità - Obbligo del giudice di acquisire le informazioni - Omessa indicazione da parte dell'imputato - Irrilevanza.

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17103 del 2016 Rv. 266639 - 01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333 - 01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928 - 01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 13003 del 31/01/2024** Cc. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286095-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: DELL'ERBA SERAFINA. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TRANI, 15/11/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Esercizio dei diritti di difesa - Nomina del difensore di fiducia dell'ente da parte del legale rappresentante indagato o imputato - Presunzione "iuris et de iure" di un conflitto di interessi - Accertamento in concreto - Necessità - Esclusione - Onere motivazionale del giudice sul punto - Insussistenza.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante, indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere alla nomina del difensore dell'ente ex art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a causa del conflitto di interessi, da ritenersi presunto "iuris et de iure", senza che sia necessario, a tal fine, un concreto accertamento del giudice, che, per l'effetto, non ha un onere motivazionale sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35387 del 2022 Rv. 283551 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33041 del 2015 Rv. 264310 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9912 del 26/01/2024** Ud. (dep. **08/03/2024**) Rv. **286076-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **AIELLI LUCIA**. Relatore: **AIELLI LUCIA**.
Imputato: **SALERNO LUIGI**. P.M. **ROMANO GIULIO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 10/11/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Attenuante della lieve entità del fatto - Richieste estorsive sistemiche - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32569 del 2023 Rv. 284980 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 9820 del 26/01/2024** Ud. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286092-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **DE SANTIS ANNA MARIA**. Relatore: **DE SANTIS ANNA MARIA**. Imputato: **BEVILACQUA MARCO**. P.M. **ROMANO GIULIO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 13/06/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Attenuante della lieve entità del fatto - Requisiti - Fattispecie.

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9912 del 2024 Rv. 286076 - 01, N. 32569 del 2023 Rv. 284980 - 01, N. 18981 del 2017 Rv. 269933 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 11842 del 24/01/2024** Cc. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286138-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. Estensore: **DI PAOLA SERGIO**. Relatore: **DI PAOLA SERGIO**.
Imputato: **MANFRE' ORAZIO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 26/10/2023

663026 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - Mancata fonoregistrazione - Inutilizzabilità ovvero nullità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni della persona offesa di reato di particolare impatto sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., prevista dall'art. 357, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen., non determina l'inutilizzabilità delle stesse, né integra una nullità, non essendo prevista alcuna specifica sanzione processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8016 del 2024 Rv. 285937 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3651 del 2014 Rv. 259088 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10218 del 23/01/2024 Cc. (dep. 11/03/2024) Rv. 286131-01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: PMT C/ MELIOTA VITO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 25/05/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Riciclaggio - Profitto e prodotto del reato - Nozione - Differenze - Confisca dell'intera somma riciclata quale prodotto - Ragioni.

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater, Legge 25/02/2008 num. 34 art. 31

Massime precedenti Conformi: N. 37120 del 2019 Rv. 277288 - 01, N. 34218 del 2020 Rv. 280238 - 01, N. 7503 del 2022 Rv. 282957 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2166 del 2023 Rv. 283898 - 01, N. 2879 del 2022 Rv. 282519 - 01, N. 19561 del 2022 Rv. 283194 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41936 del 2005 Rv. 232164 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 11123 del 18/01/2024 Ud. (dep. 18/03/2024) Rv. 286160-02

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: AMIDEO GIACOMO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 02/03/2023

594074 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Rapporti di lavoro a tempo determinato - Rinnovo del contratto a termine o

SEZIONE SECONDA

trasformazione in contratto a tempo indeterminato condizionati alla richiesta ai lavoratori di versamenti illegittimi di somme di denaro - Configurabilità del reato.

Integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a versargli somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43769 del 2013 Rv. 257303 - 01, N. 8477 del 2019 Rv. 275613 - 01, N. 16656 del 2010 Rv. 247350 - 01, N. 6591 del 2024 Rv. 285934 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 11123 del 18/01/2024 Ud. (dep. 18/03/2024) Rv. 286160-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **AMIDEO GIACOMO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 02/03/2023

594074 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Richiesta ai lavoratori dipendenti di corresponsione illegittima di somme di denaro - Minaccia consistita nella prospettazione dell'assegnazione a turni "spezzati" o "ridotti" con conseguente riduzione dell'ammontare della retribuzione - Configurabilità del reato.

Integra il delitto di estorsione la condotta del responsabile dell'organizzazione del lavoro all'interno di una cooperativa che, al fine di costringere i lavoratori al versamento di somme di denaro illegittimamente richieste, prospetti loro, in mancanza di ragioni di natura organizzativa o aziendale, l'assegnazione a turni "spezzati" o "ridotti", tali da determinare la corresponsione di una retribuzione di ammontare inferiore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2010 Rv. 246046 - 01, N. 11107 del 2017 Rv. 269905 - 01, N. 8477 del 2019 Rv. 275613 - 01, N. 6591 del 2024 Rv. 285934 - 01, N. 3724 del 2022 Rv. 282521 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10939 del 12/01/2024 Ud. (dep. 15/03/2024) Rv. 286140-01

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DI MARIO VIRGINIA. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/02/2023

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio - Elemento oggettivo - Trasferimento di somme di denaro su un conto corrente diversamente intestato - Sussistenza.

Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il

SEZIONE SECONDA

compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Conformi: N. 43881 del 2014 Rv. 260694 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254314 - 01, N. 21925 del 2018 Rv. 273183 - 01, N. 1422 del 2013 Rv. 254050 - 01, N. 21687 del 2019 Rv. 276114 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10641 del 20/12/2023 Ud. (dep. **13/03/2024**) Rv. **286137-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: D. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 30/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Consenso dell'imputato alla loro applicazione - Richiesta di rinvio funzionale alla manifestazione del consenso - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4934 del 2024 Rv. 285751 - 01, N. 2090 del 2024 Rv. 285710 - 01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727 - 01, N. 636 del 2024 Rv. 285630 - 01, N. 1995 del 2024 Rv. 285729 - 01, N. 2106 del 2024 Rv. 285894 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 10191 del 15/12/2023 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286053-01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: MARRA GIUSEPPE. Relatore: MARRA GIUSEPPE. Imputato: CIMMINO PIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/02/2023

594232 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - Natura usuraria degli interessi - Accertamento - Modalità - Prova testimoniale sull'entità esorbitante degli interessi richiesti - Sufficienza ai fini dell'onere motivazionale - Fattispecie.

In tema di usura, la testimonianza della persona offesa in ordine alla natura esorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sè, la prova dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria, nella motivazione della sentenza, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sostenuto di aver corrisposto, a fronte dei prestiti ricevuti, interessi in misura del 10% mensile, senza che risultasse precisato qual era, al momento, il tasso soglia dell'usura e quali erano i tempi concordati per la restituzione del prestito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 39334 del 2016 Rv. 268375 - 01, N. 26771 del 2021 Rv. 281551 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 19134 del 2022 Rv. 283187 - 02

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 06/03/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286073-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: VENTRONE LAZZARO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 19/09/2023

664120 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Sequestro del profitto finalizzato alla confisca - Nozione - Limitazione al solo "utile netto" - Esclusione.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45314 del 2023 Rv. 285335 - 02, N. 34290 del 2023 Rv. 285175 - 01, N. 30656 del 2023 Rv. 284941 - 01, N. 32627 del 2006 Rv. 235636 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11999 del 06/03/2024 Cc. (dep. **22/03/2024**) Rv. **286051-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: VIRGA PEPPINO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 24/07/2023

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Realizzazione di campo da "padel" - Necessità del permesso di costruire - Sussistenza - Ragioni.

La realizzazione di un campo da "padel", così come la riconversione in esso di un campo da tennis, costituisce "nuova costruzione" per la cui realizzazione è necessario il previo rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento edilizio che comporta una trasformazione significativa e permanente del territorio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la realizzazione dei campi da "padel", diversamente da quella dei campi da calcio e da tennis, per la quale è sufficiente un mero movimento terra che non muta le originarie caratteristiche di permeabilità del suolo, necessita della posa in opera di un massetto di cemento sul quale allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19521 del 2013 Rv. 255867 - 01, N. 36560 del 2008 Rv. 241284 - 01, N. 12920 del 2016 Rv. 266349 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11617 del 06/03/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286073-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: VENTRONE LAZZARO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 19/09/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. - Pluralità di soggetti concorrenti nel medesimo reato - Possibilità di disporre la misura, per l'intero ammontare del profitto, nei confronti di un solo concorrente - Sussistenza - Ragioni - Condizioni.

In tema sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen., ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il vincolo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, pur senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 quaterdecies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22073 del 2023 Rv. 284740 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26654 del 2008 Rv. 239926 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10247 del 29/02/2024 Cc. (dep. **12/03/2024**) Rv. **286041-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: SERVITUR LA GINESTRA SRL. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' COSENZA, 07/09/2023

535000 DEMANIO - Abusiva occupazione di area demaniale marittima - Illegittimità della concessione rilasciata al soggetto occupante - Arbitrarietà dell'occupazione - Configurabilità del reato - Necessità di disapplicazione della concessione - Esclusione.

In tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, l'illegittimità del titolo concessorio rilasciato all'occupante determina "ex se" l'arbitrarietà dell'occupazione, senza che sia necessaria, per la configurabilità del reato, la disapplicazione, da parte del giudice, dell'atto amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 36 CORTE COST., Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46477 del 2017 Rv. 273218 - 01, N. 27148 del 2023 Rv. 284735 - 03, N. 54841 del 2018 Rv. 274555 - 01, N. 37866 del 2004 Rv. 230046 - 01, N. 44077 del 2014 Rv. 260612 - 01, N. 50145 del 2018 Rv. 274520 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10100 del 22/02/2024 Cc. (dep. **08/03/2024**) Rv. **286033-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: HADAJ ISUF. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ASTI, 14/07/2023

SEZIONE TERZA

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Sentenza di patteggiamento emessa "de plano" - Disposta confisca dei proventi del reato, rimasta estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. - Interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

Sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza camerale, anche nel caso di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, qualora il predetto rappresenti la volontà di interloquire in ordine alla destinazione dei beni in sequestro, rimasta estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva disposto "de plano" la confisca di beni immobili acquistati con i proventi del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui, peraltro, era stata richiesta la restituzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 19205 del 2013 Rv. 255121 - 01, N. 23049 del 2017 Rv. 270034 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 16/02/2024 Cc. (dep. 06/03/2024) Rv. 286028-01

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **J. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 14/09/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Quantificazione dell'indennizzo - Parametri di riferimento - Criterio aritmetico - Riduzione motivata con valutazione della condizione sociale - Esclusione - Violazione del principio di eguaglianza - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della quantificazione dell'equa riparazione prevista per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., il ricorso al parametro aritmetico non esime il giudice dal valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso, senza che, ai fini della riduzione dell'entità dell'indennizzo, possa assumere rilievo alcuno la condizione di marginalità sociale dell'istante, non mutando il pregiudizio arrecato al bene della libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice di merito che aveva ridotto l'indennizzo in ragione di parametri quali lo stato di disoccupazione, la precaria condizione abitativa e la carenza di solide relazioni affettive dell'istante). (Conf.: n. 981 del 1992, Rv. 191862-01 e n. 860 del 1993, Rv. 194764-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32891 del 2020 Rv. 280072 - 01, N. 29965 del 2014 Rv. 259940 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24287 del 2001 Rv. 218975 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 9708 del 16/02/2024 Ud. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286031-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: TORNESE ALESSANDRO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 24/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Sindacato di legittimità - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Conformi: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 - 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 - 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43263 del 2023 Rv. 285358 - 01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 15/02/2024 Ud. (dep. **12/03/2024**) Rv. **286035-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PAOLINI FELICE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 28/02/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Disciplina delle opere in cemento armato e a struttura metallica - Contravvenzione di cui all'art. 75 d.P.R. n. 380 del 2001 - Opere in conglomerato cementizio armato realizzate nella Regione Marche - Certificato di collaudo statico - Certificato di idoneità statica - Equipollenza sancita dall'art. 35, comma 3, legge regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 - "Dies a quo" del termine di decorrenza della prescrizione del reato - Individuazione.

In tema di reati edilizi, per effetto dell'equipollenza tra certificato di collaudo statico e certificazione o dichiarazione di idoneità statica, sancita, per le opere in conglomerato cementizio realizzate nella Regione Marche, dall'art. 35, comma 3, legge regione Marche 18 aprile 2019, n. 8, il "dies a quo" del termine di prescrizione della contravvenzione, di natura permanente, di cui all'articolo 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, decorre, in assenza della prova della dismissione dell'utilizzo del manufatto, dalla data del rilascio della certificazione di idoneità statica.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Marche 18/04/2019 num. 8 art. 35, DPR 06/06/2000 num. 380 art. 75

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 10242 del 15/02/2024** Cc. (dep. 12/03/2024) Rv. 286039-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: COMUNE DI VITULANO (BN). P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 01/08/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudizio di riesame avverso decreto di sequestro preventivo impeditivo - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontrovertibile o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36347 del 2019 Rv. 276700 - 01, N. 3034 del 2024 Rv. 285746 - 01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 10236 del 15/02/2024** Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286036-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CONSIGLIERI ANGELO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GENOVA, 05/05/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Autorizzazione integrata ambientale - Violazione delle prescrizioni relative all'estrazione, captazione, recupero o termodistruzione del biogas generato nella gestione di una discarica di rifiuti inerti - Reato di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 - Configurabilità - Ragioni.

In tema di reati concernenti i rifiuti, risponde della contravvenzione di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non dell'illecito amministrativo previsto dal comma 2 della citata disposizione, il titolare dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che ne violi le prescrizioni relative all'estrazione, alla captazione, al recupero energetico o alla termodistruzione del biogas generato dai rifiuti inerti conferiti in discarica, ivi comprese quelle afferenti alle attività di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, perché comunque inerenti alla complessiva gestione dei rifiuti, senza che rilevi l'eventuale qualifica come rifiuto del biogas.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 9, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 10, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 13, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 46 art. 7 com. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17056 del 2019 Rv. 275926 - 01, N. 18145 del 2021 Rv. 281571 - 01, N. 7874 del 2022 Rv. 282835 - 01, N. 20204 del 2021 Rv. 281752 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 10235 del 15/02/2024** Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286035-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **PAOLINI FELICE. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 28/02/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Opere in conglomerato cementizio armato - Mancanza del certificato di collaudo - Soggetti responsabili - Individuazione - Fattispecie.

Il reato di utilizzazione di un'opera in conglomerato cementizio armato prima del rilascio del certificato di collaudo, di cui all'art. 75, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è configurabile anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario. (Fattispecie in cui la responsabilità degli imputati è stata affermata in ragione della loro qualità di amministratori della società costruttrice dell'immobile).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 75

Massime precedenti Conformi: N. 8579 del 2003 Rv. 224170 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 10237 del 15/02/2024** Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286037-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **PMT C/ FISSORE ADRIANO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ASTI, 24/05/2023

588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Presenza di additivi chimici negli ingredienti utilizzati - Reato configurabile - Art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 283 del 1962 - Art. 516 cod. pen. - Individuazione.

Integra la contravvenzione di pericolo presunto di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), legge 30 aprile 1962, n. 283, punibile a titolo di colpa, l'originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati negli ingredienti utilizzati per la preparazione di prodotti alimentari, mentre dà luogo al delitto previsto dall'art. 516 cod. pen., punibile a titolo di dolo, l'aggiunta intenzionale della sostanza vietata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. G CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2020 Rv. 279066 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 10245 del 15/02/2024** Cc. (dep. 12/03/2024) Rv. 286040-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **VALBIT S.R.L.. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BARI, 10/07/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Giudicato cautelare - Questioni precedentemente trattate dal tribunale del riesame e inscindibilmente connesse a quelle dedotte - Configurabilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in

SEZIONE TERZA

assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49188 del 2015 Rv. 265555 - 01, N. 37608 del 2021 Rv. 282023 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10238 del 15/02/2024 Ud. (dep. **12/03/2024**) Rv. **286038-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **HOXHA AZIME.** *P.M.* **SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 27/04/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Interventi in totale difformità dal permesso di costruire - Configurabilità - Fattispecie.

Integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, caratterizzate da autonomia e novità sul piano costruttivo e su quello della valutazione economico-sociale. (Fattispecie relativa ad interventi edilizi consistiti, tra l'altro, nella chiusura di un portico e nella sua destinazione a vano cucina, nella costruzione di un ripostiglio, nella realizzazione di scale di collegamento tra i piani e di ulteriori finestre, nonché nel cambio di destinazione d'uso del garage, con conseguente significativo esubero della volumetria abitativa rispetto alle previsioni progettuali).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11956 del 2011 Rv. 249774 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21192 del 2023 Rv. 284626 - 01, N. 30147 del 2017 Rv. 270256 - 01, N. 46475 del 2017 Rv. 271172 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 13076 del 14/02/2024 Ud. (dep. **29/03/2024**) Rv. **286075-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.** *Imputato:* **XIUMEI YANG.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/04/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Condizioni di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Violazione del diritto alla prova - Irragionevole diniego del giudice di primo grado di assumere le prove ritualmente richieste dall'imputato ed ammesse - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice di appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiesta di parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia stato esercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio, o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello che aveva irragionevolmente rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, valutando la rilevanza della prova testimoniale formante oggetto della richiesta, che, nel giudizio di primo grado, era stata dapprima ammessa e poi revocata sul rilievo che la difesa aveva l'onere di dare preventiva

SEZIONE TERZA

comunicazione della mancata conoscenza, da parte del teste regolarmente citato e presente in aula, della lingua italiana e della necessità di escuterlo con l'ausilio di un interprete).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 145

Massime precedenti Conformi: N. 11082 del 1999 Rv. 214334 - 01, N. 4882 del 1997 Rv. 208135 - 01, N. 7197 del 2004 Rv. 228462 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41810 del 2013 Rv. 257339 - 01, N. 42965 del 2015 Rv. 265200 - 01, N. 1314 del 2024 Rv. 285777 - 01, N. 13888 del 2017 Rv. 269334 - 01, N. 5629 del 2022 Rv. 282585 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 12220 del 26/01/2024 Ud. (dep. **25/03/2024**) Rv. **286133-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **FERRERO ELISA. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 16/06/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (adesione all'accertamento) - Reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità dell'adesione all'accertamento, prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con riguardo ai reati dichiarativi di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. citato per il caso di integrale pagamento del debito tributario effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, non trova applicazione analogica relativamente ai più gravi reati di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, escludendolo l'assetto complessivo della disciplina dettata dal medesimo d.lgs., che prevede, per essi, la diversa causa di non punibilità del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, comma 2, d.lgs. citato, nel caso di condotta estintiva del debito tributario esplicitata dall'autore del reato all'Amministrazione finanziaria prima di aver avuto conoscenza dell'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o un trattamento sanzionatorio più mite, ex art. 13-bis, comma 1, nel caso di attività collaborativa iniziata successivamente alla presa di conoscenza dei menzionati accertamenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2021 Rv. 281709 - 01, N. 43569 del 2023 Rv. 285315 - 01, N. 11352 del 2015 Rv. 262784 - 01, N. 48375 del 2018 Rv. 274701 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 12225 del 26/01/2024 Cc. (dep. **25/03/2024**) Rv. **286106-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: GIP C/O TRIBUNALE DI VERBANIA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE VERBANIA, 18/10/2023

654003 COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Spostamenti di competenza derivanti dalla connessione tra procedimenti - Presupposti - Pendenza dei procedimenti, anche se in diverso stato o grado - Necessità - Onere della prova.

In tema di competenza per territorio, per l'applicazione del disposto di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è necessario che i diversi procedimenti tra i quali sussiste connessione teleologica siano effettivamente "pendenti", pur se non necessariamente nello stesso stato e grado, incombando sulla parte che formula l'eccezione di incompetenza l'onere di provare il fatto processuale da cui dipende il suo accoglimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 40676 del 2018 Rv. 273953 - 01, N. 31517 del 2020 Rv. 280161 - 01, N. 42147 del 2019 Rv. 277984 - 03, N. 29110 del 2019 Rv. 277493 - 01, N. 1915 del 2011 Rv. 249048 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27343 del 2013 Rv. 255345 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10234 del 25/01/2024 Ud. (dep. **12/03/2024**) Rv. **286034-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: PG C/ TRAORE IBRAHIM (CUI. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/04/2021

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti - Circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie

L'attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al delitto continuato di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. (Fattispecie in cui la circostanza attenuante è stata esclusa a fronte della pluralità delle cessioni realizzate e progettate dagli imputati nella gestione di una "piazza di spaccio").

Riferimenti normativi: DPR 00/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31603 del 2017 Rv. 270571 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24990 del 2020 Rv. 279499 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11390 del 24/01/2024 Ud. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286050-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: PALUMBO RAFFAELE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 14/10/2021

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Attività di classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso alla luce della disciplina unionale - Modalità - Obblighi per il detentore - Contenuto - Fattispecie.

In tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019, il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l'onere di raccogliere informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa le modalità di qualificazione del rifiuto e l'accertamento della sua pericolosità. (Fattispecie in cui, per la gestione di materiale abrasivo di scarto - cd. "grit esausto" - costituente rifiuto speciale pericoloso, era stato utilizzato un codice CER relativo a "materiale misto da demolizione", volutamente errato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47288 del 2019 Rv. 277898 - 01, N. 33102 del 2022 Rv. 283417 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 9461 del 19/01/2024 Ud. (dep. **06/03/2024**) Rv. **286027-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: BERT LUCA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRENTO, 18/11/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Contravvenzione di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - Disponibilità dell'area in capo al curatore del fallimento - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Ragioni.

Integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti la condotta del legale rappresentante di una società dichiarata fallita, al quale sia stata indirizzata l'intimazione, che ometta di provvedere in tal senso, anche nel caso in cui l'area sulla quale siano stati abbandonati i rifiuti sia nella concreta disponibilità del curatore fallimentare, dovendosi escludere, in tal caso, l'inesigibilità dell'ottemperanza qualora il predetto non si sia attivato né presso il curatore fallimentare per poter adempiere, né in sede giurisdizionale onde essere autorizzato ad accedere all'area da bonificare o per contestare la legittimità dell'ordine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 39430 del 2018 Rv. 273840 - 01, N. 33585 del 2015 Rv. 264440 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 9456 del 19/01/2024** Ud. (dep. **06/03/2024**) Rv. **286025-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: MARCHETTI ENRICO GIOVANNI. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/03/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi abusivamente costruite - Disposta in primo grado con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Impugnazione - Decisione sul gravame agli effetti della confisca - Contenuto - Verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della proporzionalità della misura - Necessità - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, il giudice di appello, adito a seguito di decisione emessa in primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione e contestualmente dispositiva della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, è tenuto ad accertare, con pieno apprezzamento del merito della regiudicanda, la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato e i presupposti di proporzionalità richiesti per imporre l'indicata misura ablatoria, imponendolo il disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., applicabile alla confisca prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e privandosi, altrimenti, il destinatario del provvedimento ablativo di qualsiasi rimedio impugnativo, a fronte di una decisione fortemente incidente sul suo diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42235 del 2023 Rv. 285165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 02

Sez. 3, **Sentenza n. 9457 del 19/01/2024** Ud. (dep. **06/03/2024**) Rv. **286026-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: E. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 12/04/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Potere della Corte di appello di riqualificare il fatto in presenza dell'impugnazione del solo imputato - Violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 6 CEDU - Esclusione - Condizioni.

Il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2884 del 2015 Rv. 262285 - 01, N. 39961 del 2018 Rv. 273922 - 01, N. 38049 del 2014 Rv. 260585 - 01, N. 5083 del 2020 Rv. 278143 - 01, N. 11235 del 2019 Rv. 276125 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36824 del 2023 Rv. 284913 - 01, N. 47488 del 2022 Rv. 284025 - 01, N. 14444 del 2023 Rv. 284579 - 03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 9345 del 19/01/2024 Cc. (dep. **05/03/2024**) Rv. **286024-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **D. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 09/10/2023

664056 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno successivo non festivo - Operatività - Sussistenza.

La scadenza in giorno festivo del termine di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale sulla richiesta di riesame delle misure cautelari ne comporta la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17434 del 2015 Rv. 263471 - 01, N. 1795 del 1998 Rv. 211252 - 01, N. 30248 del 2003 Rv. 226382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38408 del 2017 Rv. 271070 - 01, N. 46738 del 2009 Rv. 245405 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10703 del 17/01/2024 Cc. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286096-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBETTA STEFANO.** *Relatore:* **CORBETTA STEFANO.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE MILANO. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 26/09/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Questione riguardante accertamento di fatto da cui dipenda la competenza - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito. (Fattispecie in cui la questione riguardava l'accertamento dell'effettiva operatività di una società "filtro" ed era stata sollevata ai fini dell'individuazione del luogo di emissione delle contestate fatture per operazioni inesistenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 46181 del 2023 Rv. 285424 - 01, N. 44932 del 2023 Rv. 285334 - 01, N. 40715 del 2023 Rv. 285277 - 02, N. 11400 del 2024 Rv. 286071 - 01, N. 8805 del 2024 Rv. 286008 - 01, N. 43638 del 2023 Rv. 285306 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 9701 del 17/01/2024** Ud. (dep. 07/03/2024) Rv. 286030-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: ZHU XUEBO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/05/2023

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Chilogrammo convenzionale - Nozione.

Il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 39 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 2020 Rv. 278542 - 02, N. 43664 del 2010 Rv. 249050 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 9701 del 17/01/2024** Ud. (dep. 07/03/2024) Rv. 286030-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: ZHU XUEBO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/05/2023

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - Accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non sono necessari accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta, diversi essendo, rispetto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il bene tutelato dalla norma e la tipizzazione dell'oggetto della condotta.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40044 del 2022 Rv. 283942 - 02, N. 12260 del 2022 Rv. 283032 - 01, N. 17167 del 2017 Rv. 269539 - 01, N. 8393 del 2013 Rv. 254857 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30475 del 2019 Rv. 275956 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 10240 del 11/01/2024** Cc. (dep. 12/03/2024) Rv. 286099-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: SPARMA TONY. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 05/10/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Misura genetica "medio tempore" attenuata - Appello del pubblico ministero avverso il provvedimento genetico - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussistenza - Condizioni.

SEZIONE TERZA

In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, perché connotato da carenza di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell'originaria istanza, abbia applicato una misura cautelare meno gravosa di quella richiesta, nel caso in cui sia intervenuto nelle more un ulteriore provvedimento di attenuazione del vincolo cautelare originariamente imposto, divenuto "medio tempore" definitivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44723 del 2021 Rv. 282397 - 01, N. 24558 del 2017 Rv. 270674 - 01, N. 38077 del 2014 Rv. 261485 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2011 Rv. 249002 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 10/01/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286089-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: S. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/01/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rinnovazione dell'istruttoria in grado di appello - Disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022 - Immediata applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490 - 02, N. 48565 del 2023 Rv. 285672 - 01, N. 10260 del 2019 Rv. 275201 - 01, N. 32011 del 2019 Rv. 277250 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 10/01/2024 Cc. (dep. **29/03/2024**) Rv. **286145-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: PMT C/ BELLINI CLAUDIO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE PAVIA, 14/07/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa in sede monitoria - Ricorso del pubblico ministero per difetto di contraddittorio dell'imputato - Inammissibilità - Ragioni - Impugnazione proposta ex art. 569, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Mancata allegazione dell'effetto favorevole derivante all'imputato dall'accoglimento - Inammissibilità.

SEZIONE TERZA

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13284 del 2021 Rv. 281010 - 01, N. 17419 del 2023 Rv. 284662 - 01, N. 20595 del 2021 Rv. 281180 - 01, N. 37876 del 2023 Rv. 285026 - 01, N. 48581 del 2016 Rv. 268191 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10690 del 09/01/2024 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286042-01

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: D. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 26/05/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Detenzione di materiale pedopornografico - Aggravante dell'ingente quantità - Contestazione - Riferimento a centinaia di immagini e di video - Sufficienza - Ragioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto, di cui all'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen., a fronte di un'imputazione in cui, senza richiamare espressamente tale previsione, si contesti la detenzione di tal genere di materiale con riferimento a centinaia di immagini e di video", posto che la concreta formulazione dell'addebito, incentrando il disvalore della condotta anche sull'ingente dato quantitativo, consente all'imputato un adeguato esercizio dei diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 quater com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14651 del 2013 Rv. 255793 - 01, N. 51260 del 2017 Rv. 271261 - 01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982 - 01, N. 15999 del 2020 Rv. 279335 - 01, N. 39543 del 2017 Rv. 271461 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 9196 del 09/01/2024** Ud. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286019-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PULERI GIUSEPPE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 22/02/2023

585005 PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI - Delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Modifiche introdotte dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8 del 2016 - Pluralità di omissioni consumate nel medesimo anno - Progressione criminosa - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.

Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 483, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha introdotto la soglia di punibilità di euro diecimila annui, si configura come fattispecie connotata da progressione criminosa, nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ossia con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37232 del 2016 Rv. 268308 - 01, N. 649 del 2017 Rv. 268813 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34362 del 2017 Rv. 270961 - 01, N. 47902 del 2017 Rv. 271446 - 01, N. 22140 del 2017 Rv. 269778 - 01, N. 14475 del 2017 Rv. 269329 - 01, N. 42113 del 2019 Rv. 277055 - 01, N. 52155 del 2018 Rv. 275026 - 01, N. 3662 del 2018 Rv. 272453 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10424 del 2018 Rv. 272163 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 9207 del 09/01/2024** Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286022-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: FRANCO MICHELE. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 11/07/2023

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Prova nuova - Nozione - Riferibilità alla mera mancanza originaria della condizione di procedibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziata condanna definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 all. 2 lett. I

Massime precedenti Conformi: N. 8997 del 2022 Rv. 282824 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17170 del 2017 Rv. 269826 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44114 del 2019 Rv. 277432 - 01, N. 8250 del 2019 Rv. 274919 - 01, N. 28358 del 2016 Rv. 267531 - 01, N. 14987 del 2020 Rv. 279197 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 09/01/2024 Ud. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286029-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: RENNA ORLANDO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/03/2023

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna di primo grado - Lacunosa indicazione dei criteri di determinazione della pena - Nullità - Esclusione - Integrazione della motivazione ad opera del giudice d'appello - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale, trattandosi di lacuna motivazionale che non dà luogo ad alcuna nullità. (Fattispecie in cui il primo giudice non aveva esplicitato la pena base e l'entità della diminuzione su di essa operata per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13435 del 2022 Rv. 282878 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40005 del 2014 Rv. 260303 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3287 del 2009 Rv. 244118 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 9199 del 09/01/2024 Ud. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286020-01**

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: R. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 06/12/2022

664016 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza di appello - Cessazione della misura cautelare - Automaticità - Esclusione - Condizioni.

All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47240 del 2021 Rv. 282451 - 01, N. 13953 del 2020 Rv. 279146 - 02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 19/12/2023 Cc. (dep. 20/03/2024) Rv. 286142-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: ROMANI ALESSIO. P.M. FILIPPI PAOLA.
(Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 08/06/2023

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Oggetto del giudizio innanzi al tribunale del riesame - Indicazione - Estensione a provvedimenti integrativi del decreto di sequestro gravato - Esclusione.

La richiesta di riesame di un decreto di sequestro probatorio circoscrive a tale provvedimento l'oggetto del giudizio del tribunale del riesame, non potendosi questo estendere a provvedimenti successivi e ulteriori di natura integrativa, che potranno, eventualmente, essere oggetto di nuove impugnazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49536 del 2019 Rv. 277989 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11170 del 15/12/2023 Ud. (dep. 18/03/2024) Rv. 286046-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: MARRO DOMENICO. P.M. BALDI FULVIO.
(Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/11/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trattazione orale a seguito di richiesta della parte civile - Omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato - Nullità assoluta - Presenza di difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 20/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29349 del 2023 Rv. 284936 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7750 del 2022 Rv. 282897 - 01, N. 47562 del 2023 Rv. 285557 - 01, N. 51191 del 2023 Rv. 285597 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29683 del 2020 Rv. 279722 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598 - 01, N. 10251 del 2007 Rv. 235697 - 01, N. 155 del 2012 Rv. 251497 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11169 del 15/12/2023 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286045-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: DI GIOIA SALVATORE. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 30/01/2023

609133 REATO - REATO PERMANENTE - Contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale - Delitto di invasione di terreni demaniali - Permanenza - Cessazione - Sequestro - Rilevanza.

La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 54, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 55, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 1161 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16363 del 2019 Rv. 276096 - 01, N. 53347 del 2018 Rv. 275181 - 01, N. 40771 del 2018 Rv. 274458 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 15/12/2023 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286044-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: L. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/03/2023

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa - Approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o indipendente rispetto alla condotta dell'agente - Rilevanza - Condizioni - Ragioni.

Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2, Cod. Pen. art. 609 quater

Massime precedenti Vedi: N. 6148 del 2021 Rv. 281338 - 01, N. 44171 del 2023 Rv. 285289 - 02, N. 52041 del 2016 Rv. 268615 - 01, N. 31512 del 2020 Rv. 280267 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 11172 del 15/12/2023 Cc. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286048-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: DEMA BLERIM. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 26/10/2022

SEZIONE TERZA

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario - Oggetto - Travisamento del fatto o della prova - Esclusione - Ragioni.

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29450 del 2018 Rv. 273060 - 01, N. 26635 del 2013 Rv. 256293 - 01, N. 23417 del 2007 Rv. 237161 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26271 del 2023 Rv. 284697 - 01, N. 31754 del 2020 Rv. 280023 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11400 del 14/12/2023 Cc. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286071-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: Confl.comp. in proc. Greggio. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TREVISO, 05/04/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Contenuto meramente esplorativo dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 46181 del 2023 Rv. 285424 - 01, N. 44932 del 2023 Rv. 285334 - 01, N. 46466 del 2023 Rv. 285513 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11389 del 14/12/2023 Ud. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286049-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ODDO DANIELA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca disposta con sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Presupposti - Verifica dell'avvenuta acquisizione, alla data di maturazione della causa estintiva, di prove idonee a far ritenere la sussistenza del reato - Questione di fatto sindacabile in cassazione - Limiti e oneri delle parti.

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca disposta con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato postula l'avvenuta acquisizione, alla data di maturazione della causa estintiva, di prove idonee a far ritenere accertata la sussistenza del reato in ogni sua componente, oggettiva e soggettiva, che, in quanto questione di fatto, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti stabiliti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. e alla duplice condizione che sia stata devoluta nel giudizio

SEZIONE TERZA

di appello e che la parte indichi le prove acquisite dopo maturazione della prescrizione, utilizzate ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 42235 del 2023 Rv. 285165 - 01, N. 43235 del 2023 Rv. 285287 - 01, N. 5816 del 2022 Rv. 282833 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 02 Rv. 278870 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11167 del 14/12/2023 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286043-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PARENTI FABIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/03/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Condizioni per il lecito utilizzo o trattamento - Onere della prova - Spettanza.

In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alle condizioni di liceità dell'attività incombe su chi ne invoca la sussistenza, venendo in rilievo l'applicazione di norme che derogano al normale regime autorizzatorio previsto in materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 6107 del 2014 Rv. 258860 - 01, N. 35494 del 2016 Rv. 267636 - 01, N. 29084 del 2015 Rv. 264121 - 01, N. 5504 del 2016 Rv. 265839 - 01, N. 16078 del 2015 Rv. 263336 - 01, N. 41836 del 2008 Rv. 241504 - 01, N. 3943 del 2015 Rv. 262159 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11171 del 14/12/2023 Cc. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286047-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: POLLASTRO MATTEO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 31/05/2023

538004 EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna - Alienazione dell'immobile - Interesse del condannato ad impugnare l'ingiunzione a demolire - Condizioni.

In tema di reati edilizi, il condannato, al quale il pubblico ministero abbia notificato l'intimazione a demolire il manufatto abusivo, può opporvisi, nel caso in cui non ne sia più proprietario o non vanti più su di esso un diritto reale, solo deducendo un concreto e attuale interesse, corrispondente a un beneficio effettivo e reale derivante dalla revoca o dalla sospensione del provvedimento.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7399 del 2020 Rv. 278090 - 01, N. 35203 del 2019 Rv. 277500 - 01, N. 45848 del 2019 Rv. 277266 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 11389 del 14/12/2023 Ud. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286049-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: ODDO DANIELA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

In tema di lottizzazione abusiva, la prosecuzione del giudizio nonostante la maturazione della prescrizione prima dell'accertamento del reato non costituisce motivo di nullità della sentenza che ne dichiari l'estinzione, né della confisca con essa disposta.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 11167 del 14/12/2023 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286043-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PARENTI FABIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/03/2023

673099 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Attività ispettive e di vigilanza - Testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria sui comportamenti tenuti dall'indagato in presenza di indizi di reato a suo carico - Utilizzabilità - Sussistenza.

È utilizzabile, non formando oggetto del divieto di cui all'art. 195 cod. proc. pen., la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria relativa ai comportamenti tenuti dall'indagato in sede di attività ispettiva e di vigilanza, anche nell'eventualità in cui siano già insorti indizi di reato a suo carico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 271 art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 7127 del 2012 Rv. 251947 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31223 del 2019 Rv. 276679 - 01, N. 3207 del 2015 Rv. 262010 - 01, N. 9977 del 2020 Rv. 278423 - 01, N. 8604 del 2021 Rv. 280905 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 11167 del 14/12/2023 Ud. (dep. **18/03/2024**) Rv. **286043-03**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PARENTI FABIO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 06/03/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Finalità di lucro - Necessità - Esclusione.

Ai fini della sussistenza del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall'art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è richiesto il fine di lucro.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Massime precedenti Vedi: N. 18364 del 2008 Rv. 240034 - 01, N. 20499 del 2005 Rv. 231529 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 9314 del 16/11/2023 Ud. (dep. **05/03/2024**) Rv. **286023-01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**. *Imputato:* **P. P.M. COSTANTINI FRANCESCA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 28/11/2022

659060 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - NULLITA' - Capo d'imputazione - Enunciazione in forma chiara e precisa del fatto - Caratteri - Fattispecie.

In tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la genericità o l'indeterminatezza di un'imputazione che collocava il contestato episodio di violenza sessuale in un arco temporale di ventidue giorni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C), Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21953 del 2003 Rv. 226273 - 01, N. 16817 del 2008 Rv. 239758 - 01, N. 16993 del 2020 Rv. 279090 - 01, N. 35964 del 2015 Rv. 264877 - 01, N. 36438 del 2015 Rv. 264772 - 01, N. 2741 del 2016 Rv. 265825 - 01, N. 10033 del 2017 Rv. 269455 - 01, N. 6335 del 2014 Rv. 258948 - 01, N. 51248 del 2014 Rv. 261741 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2019 Rv. 276602 - 01, N. 1508 del 2019 Rv. 274341 - 01, N. 35588 del 2017 Rv. 271206 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 12760 del 14/11/2023 Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286077-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE**. *Estensore:* **GENTILI ANDREA**. *Relatore:* **GENTILI ANDREA**. *Imputato:* **PESENTI GILBERTO**. P.M. **ORSI LUIGI**. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/01/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna in grado di appello che riduce la pena inflitta in primo grado entro il limite dei quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Omessa formulazione dell'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Onere di motivare l'assenza delle condizioni per l'applicabilità delle pene sostitutive in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Sussistenza.

Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 55 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43848 del 2023 Rv. 285412 - 02, N. 4934 del 2024 Rv. 285751 - 01, N. 2090 del 2024 Rv. 285710 - 01, N. 636 del 2024 Rv. 285630 - 01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727 - 01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/11/2023 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286150 - 04**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**.
Imputato: **MASCIA LUCA**. P.M. **ORSI LUIGI**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 21/02/2022

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Contenuto di intercettazioni telefoniche - Valore di prova - Sussistenza - Necessità di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37588 del 2014 Rv. 260842 - 01, N. 42981 del 2016 Rv. 268042 - 01, N. 35860 del 2006 Rv. 235020 - 01, N. 31260 del 2013 Rv. 256739 - 01, N. 4572 del 2016 Rv. 265747 - 01, N. 48286 del 2016 Rv. 268414 - 01, N. 3882 del 2012 Rv. 251527 - 01, N. 47028 del 2013 Rv. 257519 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32569 del 2023 Rv. 284980 - 03, N. 27370 del 2021 Rv. 281635 - 01, N. 40061 del 2019 Rv. 278314 - 02

Sez. 3, Sentenza n. 9206 del 07/11/2023 Cc. (dep. **04/03/2024**) Rv. **286021-01**

Presidente: **GALTERIO DONATELLA**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**.
Imputato: **IORE VINCENZO**. P.M. **ORSI LUIGI**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 29/06/2023

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 - Motivazione sulla sussistenza del "periculum in mora" - Necessità - Ragioni.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se relativo a somme di denaro, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la

SEZIONE TERZA

pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 32582 del 2022 Rv. 283619 - 01, N. 4920 del 2023 Rv. 284313 - 01, N. 20649 del 2023 Rv. 284757 - 01, N. 47054 del 2022 Rv. 283910 - 01, N. 46245 del 2022 Rv. 283836 - 01, N. 826 del 2023 Rv. 284145 - 01, N. 37727 del 2022 Rv. 283694 - 01, N. 48333 del 2022 Rv. 284073 - 01, N. 49491 del 2022 Rv. 283993 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12513 del 2022 Rv. 283054 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 43480 del 2014 Rv. 260314 - 01, N. 42129 del 2019 Rv. 277173 - 01, N. 5807 del 2017 Rv. 269119 - 01, N. 19636 del 2012 Rv. 252898 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239692 - 01, N. 5876 del 2004 Rv. 226710 - 01, N. 25080 del 2003 Rv. 224611 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286150-03

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MASCIA LUCA. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 21/02/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico - Aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti - Condizioni.

In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente, per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che i partecipi facciano uso di droga con continuità, non richiedendosi, invece, un loro elevato grado di dipendenza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16239 del 2013 Rv. 256251 - 01, N. 37983 del 2004 Rv. 230371 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12845 del 2007 Rv. 236475 - 01, N. 13749 del 2021 Rv. 281499 - 01, N. 4907 del 2018 Rv. 271979 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 10683 del 07/11/2023 Ud. (dep. 14/03/2024) Rv. 286150-02

Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MASCIA LUCA. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 21/02/2022

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante della transnazionalità - Partecipe a un delitto associativo - Contestuale appartenenza al gruppo organizzato transnazionale di cui il sodalizio si avvalga - Configurabilità.

In tema di circostanze, l'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61-bis cod. pen. è configurabile anche nei confronti del partecipe al delitto associativo che sia, altresì, componente

SEZIONE TERZA

del gruppo criminale organizzato transnazionale di cui l'associazione si avvale per l'attuazione del proprio programma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11957 del 2023 Rv. 284445 - 01, N. 10116 del 2021 Rv. 281481 - 01, N. 38009 del 2019 Rv. 278166 - 01, N. 37081 del 2020 Rv. 280552 - 02, N. 3398 del 2024 Rv. 285702 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255038 - 01 Rv. 255033 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 10/10/2023 Cc. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286032-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO TELEMATICA ROMA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/02/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Imposte sul reddito delle società - Libere Università - Attività di insegnamento - Giudizio di prevalenza di cui all'art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986 - Criteri.

In tema di imposta sul reddito delle società, l'attività di insegnamento erogata dalle Università non statali, non costituite sotto forma di società commerciali, deve essere valutata, ai fini del giudizio di prevalenza di cui all'art. 149 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, unitamente a tutte le altre attività, anche commerciali, eventualmente svolte dal medesimo ente nel periodo d'imposta di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 146, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Sez. 3, Sentenza n. 9709 del 10/10/2023 Cc. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286032-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO TELEMATICA ROMA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/02/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Giudizio di riesame avverso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario - Ente proprietario del bene - Contestazione dei presupposti del sequestro - Possibilità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni cautelari reali, l'ente proprietario del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario può dedurre, in sede di riesame, questioni relative tanto al "fumus" del reato quanto al "periculum in mora".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17840 del 2019 Rv. 275599 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40797 del 2023 Rv. 285144 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10672 del 13/02/2024 Cc. (dep. **14/03/2024**) Rv. **285992-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG PMT C/ ISLAM SAIFUL. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE ANCONA, 26/09/2023

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Impugnazioni - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di procedimento per decreto, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, a condizione che il decreto penale di condanna non sia stato opposto dall'imputato e non sia divenuto irrevocabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11358 del 2008 Rv. 238939 - 01, N. 41612 del 2010 Rv. 248446 - 01, N. 23710 del 2007 Rv. 237395 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5087 del 2011 Rv. 249573 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 10656 del 13/02/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286013-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PARODI DANIELE. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 27/06/2023

609004 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Cause sopravvenute sufficienti a determinare l'evento - Nozione - Fattispecie.

Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero danno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile ad essa. (Fattispecie relativa a responsabilità per omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha escluso rilevanza deterministica esclusiva alle sopravvenute complicanze nosocomiali, causa ultima del decesso del lavoratore, per il lungo periodo di immobilizzazione patito in conseguenza di gravi fratture vertebrali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17804 del 2015 Rv. 263581 - 01, N. 10626 del 2013 Rv. 256391 - 01, N. 13939 del 2008 Rv. 239593 - 01, N. 29075 del 2012 Rv. 253316 - 01, N. 42502 del 2009 Rv. 245460 - 01, N. 7205 del 2023 Rv. 284338 - 02, N. 53541 del 2017 Rv. 271846 - 01, N. 39617 del 2007 Rv. 237659 - 01, N. 6215 del 2010 Rv. 246421 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22691 del 2020 Rv. 279513 - 01, N. 20270 del 2019 Rv. 276238 - 02, N. 18396 del 2022 Rv. 283216 - 02

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 12328 del 08/02/2024 Ud. (dep. **26/03/2024**) Rv. **286195-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: RIHAI AHMED. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 07/06/2023

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen. - Concorso formale di reati unificati "quoad poenam" - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di omicidio colposo stradale, il disposto di cui all'art. 589-bis, comma ottavo, cod. pen., relativo al caso di morte di più persone ovvero a quello di morte di una o più persone e di lesioni in danno di una o più persone, non configura né un'autonoma ipotesi di reato complesso, né una specifica aggravante, ma disciplina un caso di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", sicché ciascuno di essi conserva la propria autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis com. 8, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47380 del 2008 Rv. 242827 - 01, N. 35805 del 2011 Rv. 251106 - 01, N. 36024 del 2015 Rv. 264408 - 01, N. 20340 del 2017 Rv. 270167 - 01, N. 15551 del 2008 Rv. 239529 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 12457 del 08/02/2024 Cc. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286196-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: COLANERI GIACOMO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE GENOVA, 06/10/2023

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. - Assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Obbligo di motivazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sua sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che, in base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, lo hanno indotto a ritenere il comportamento dell'imputato altamente pericoloso per la vita e per l'incolumità delle persone. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto apodittico e, quindi, insufficiente il mero riferimento in motivazione alla "gravità della condotta", in assenza di valutazione della concreta gravità della violazione e del pericolo per la circolazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13882 del 2020 Rv. 279139 - 01, N. 13747 del 2022 Rv. 283022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4740 del 2021 Rv. 280393 - 01, N. 11479 del 2021 Rv. 280832 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10652 del 06/02/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286012-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: B. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/03/2023

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Legittimazione del responsabile civile - Presupposti - Fattispecie.

Assume la veste di responsabile civile nel processo penale il soggetto giuridico in rapporto di stretta connessione funzionale con l'attività illecita commessa da terzo, ove tale connessione crei, in capo al terzo, un'immedesimazione di fatto e una concreta ingerenza rispetto al soggetto giuridico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione della responsabilità civile in capo all'ATER - Azienda territoriale per l'Edilizia Pubblica - già IACP, proprietaria degli edifici crollati a seguito di un sisma, per le condotte illecite poste in essere dal direttore tecnico della società appaltatrice degli immobili e dal funzionario addetto al controllo del rischio antisismico presso il Genio Civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25158 del 2022 Rv. 283477 - 03, N. 38704 del 2011 Rv. 251098 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 10652 del 06/02/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286012-02**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: B. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 14/03/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 3 della legge n. 64 del 1974 - Reato permanente - Momento della cessazione della permanenza - Individuazione.

La contravvenzione di cui all'art. 3 legge 2 febbraio 1974, n. 64, ha natura di reato permanente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di crollo della costruzione, la permanenza cessa con tale evento e non con la fine dei lavori edili).

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1857 del 1999 Rv. 214611 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4876 del 1999 Rv. 213555 - 01, N. 7845 del 1998 Rv. 211351 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 9179 del 31/01/2024 Ud. (dep. **04/03/2024**) Rv. **285911-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: B. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 18/01/2023

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Giudizio di legittimità - Condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza - Esclusione - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione non dev'essere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una

SEZIONE QUARTA

memoria in cancelleria, con allegazione di nota spese. (Fattispecie in cui la parte civile si era limitata a richiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione, sì da non fornire alcun contributo alla decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 168

Massime precedenti Conformi: N. 52800 del 2016 Rv. 268768 - 01, N. 9430 del 2019 Rv. 275882 - 02, N. 29481 del 2018 Rv. 273332 - 01, N. 30557 del 2016 Rv. 267690 - 01, N. 19177 del 2022 Rv. 283118 - 01, N. 43484 del 2014 Rv. 261302 - 01, N. 47553 del 2015 Rv. 265918 - 01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 36805 del 2015 Rv. 264906 - 01, N. 38227 del 2018 Rv. 273802 - 01, N. 6052 del 2016 Rv. 266021 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36535 del 2021 Rv. 281923 - 01, N. 30743 del 2019 Rv. 277152 - 01, N. 27987 del 2021 Rv. 281713 - 01, N. 31983 del 2019 Rv. 277155 - 01, N. 12784 del 2020 Rv. 278834 - 01 Rv. 278834 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222264 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 9176 del 31/01/2024 Ud. (dep. **04/03/2024**) Rv. **285873-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: S. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 11/05/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Reato continuato - Annullamento parziale della condanna per il reato più grave - Rideterminazione della pena per il reato satellite - Poteri del giudice del rinvio - Limiti - Divieto di "reformatio in peius".

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, per il divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, per specie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condanna annullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite, configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14307 del 2017 Rv. 269748 - 01, N. 32621 del 2009 Rv. 244299 - 01, N. 46765 del 2021 Rv. 282322 - 01, N. 2692 del 2023 Rv. 284301 - 01, N. 13806 del 2023 Rv. 284601 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38809 del 2022 Rv. 283689 - 01, N. 47766 del 2015 Rv. 265108 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Ordinanza n. 11375 del 30/01/2024 Ud. (dep. **19/03/2024**) Rv. **286018-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MAMANI XHULJO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 13/04/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza di condanna che applica la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto - Nuovo testo dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. pen., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Appellabilità - Sussistenza - Ragioni.

E' appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 71, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 14738 del 2016 Rv. 266833 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 40531 del 2014 Rv. 260649 - 01, N. 10735 del 2009 Rv. 242879 - 01, N. 53430 del 2017 Rv. 272678 - 01, N. 34253 del 2014 Rv. 259773 - 01, N. 47031 del 2022 Rv. 283825 - 01, N. 18154 del 2021 Rv. 281330 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 10649 del 24/01/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **285972-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. Imputato: G. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/03/2023

612021 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Violenza sessuale di gruppo - Attenuante della partecipazione di minima importanza - Presupposti - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale di gruppo, l'attenuante del contributo di minima importanza, di cui all'art. 609-octies, comma quarto, cod. pen., può essere riconosciuta nel solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies com. 4, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31842 del 2014 Rv. 259939 - 01, N. 38616 del 2017 Rv. 270993 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12004 del 2023 Rv. 284457 - 01, N. 16037 del 2018 Rv. 272699 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10490 del 17/01/2024 Cc. (dep. **13/03/2024**) Rv. **286090-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: PUCCI GIANLUCA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 06/11/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Verifica della tempestività della domanda - Spedizione a mezzo del servizio postale - Termine di riferimento - Data della spedizione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per la verifica della tempestività della domanda, deve fare riferimento alla data di spedizione del plico e non a quella della sua ricezione, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 847 del 2018 Rv. 271663 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2103 del 2012 Rv. 251735 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26460 del 2016 Rv. 267732 - 01, N. 45697 del 2015 Rv. 265269 - 01, N. 166 del 2019 Rv. 275287 - 01, N. 19408 del 2021 Rv. 281252 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 9175 del 11/01/2024 Ud. (dep. **04/03/2024**) Rv. **285872-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PG C/ TAVECCHIO GIULIO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 07/06/2023

661118 IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Impugnazione della decisione in punto di responsabilità - Implicita devoluzione anche del trattamento sanzionatorio - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, il principio devolutivo e le norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi ostano a che l'impugnazione della decisione in punto di responsabilità sia intesa come implicitamente comprensiva della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7994 del 2015 Rv. 262455 - 01, N. 46584 del 2004 Rv. 230402 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39247 del 2013 Rv. 257434 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239 - 01, N. 8825 del 2017 Rv. 268822 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 13016 del 23/02/2024 Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286178-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: MASCARELLO SERGIO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.
(Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2023

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Reato di cui all'art. 236-bis legge fall. - Reato di cui all'art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, sussiste piena continuità normativa fra la previsione di cui all'art. 236-bis legge fall. e quella di cui all'art. 342 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 non avendo la nuova norma determinato effetti abrogativi parziali o reso penalmente irrilevanti le attività del professionista già sanzionate dalla previgente disciplina. (In motivazione la Corte ha precisato che la formulazione del citato art. 342 esclude la rilevanza penale del falso commesso dal professionista in relazione ai metodi e ai criteri impiegati per effettuare la valutazione prognostica circa la fattibilità del piano presentato dal debitore, condotta che, tuttavia, già non rientrava nell'area di punibilità del reato previsto dall'art. 236-bis legge fall. limitata alla sola veridicità dei dati aziendali presentati dal debitore e al controllo dei metodi e dei criteri valutativi impiegati dal debitore in relazione alla fattibilità del piano presentato da quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 bis, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 342, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33810 del 2023 Rv. 285107 - 01, N. 18521 del 2020 Rv. 279046 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 13017 del 23/02/2024 Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286121-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: TRAVAGLIO MARCO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 26/06/2023

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Offesa effettuata nel corso di un intervento televisivo - Offensività delle notizie - Valutazione alla stregua del "telespettatore medio" - Significato - Fattispecie.

In tema di diffamazione, il carattere offensivo delle notizie diffuse con il mezzo televisivo deve escludersi quando esse siano incapaci di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il "telespettatore medio", ossia colui che non si fermi ad ascoltare solo il titolo del programma televisivo o una parte del discorso, per poi cambiare canale ("telespettatore frettoloso"), ma che, senza un particolare sforzo di attenzione, ascolti l'intervento nella sua interezza e valuti il contesto in cui esso si inserisce. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio dell'intervento televisivo di un giornalista che, riferendosi al sindaco di una grande città, pur contestando l'opportunità di ricevere da un costruttore un cospicuo finanziamento in campagna elettorale, precisava che si era trattato di un finanziamento lecito, nell'ambito di una trasmissione televisiva in cui non si discuteva esclusivamente di corruzione, ma anche di etica e di opportunità politica delle condotte di vari amministratori locali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 31263 del 2020 Rv. 279909 - 01, N. 4530 del 2023 Rv. 283964 - 02, N. 10967 del 2020 Rv. 278790 - 01, N. 37124 del 2008 Rv. 242019 - 01, N. 9839 del 1998 Rv. 211527 - 01, N. 8035 del 1998 Rv. 211636 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 10105 del 21/02/2024 Cc. (dep. **08/03/2024**) Rv. **286109-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **FIORE UMBERTO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE ROMA, 16/11/2023

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro - Istanza proposta a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 161 del 2017 - Competenza a provvedere - Individuazione - Regime d'impugnazione.

Nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede "de plano", e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 14 com. 1 lett. A, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 47 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6325 del 2015 Rv. 262428 - 01, N. 25375 del 2023 Rv. 284884 - 01, N. 21121 del 2021 Rv. 281369 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 10160 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286119-01**

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **SCALIA ANGELO.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 22/03/2023

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - Inconferenza dell'evento rispetto al valore del bene - Sussistenza del reato - Fattispecie.

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Cod. Civ. art. 2423 com. 5, Cod. Civ. art. 2426 com. 1, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2484 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 1754 del 2022 Rv. 282537 - 01, N. 47900 del 2023 Rv. 285558 - 03, N. 46689 del 2016 Rv. 268672 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 10864 del 01/02/2024 Ud. (dep. **14/03/2024**) Rv. **286087-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **PILLA EGLE.** *Relatore:* **PILLA EGLE.** *Imputato:* **BENKABA MAROUAN (CUI 04K9VHR).** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 19/06/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del procuratore generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Conseguenze - Indicazione.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27880 del 2023 Rv. 284898 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 47308 del 2023 Rv. 285349 - 01, N. 15657 del 2023 Rv. 284486 - 01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532 - 01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 49964 del 2023 Rv. 285645 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 11970 del 26/01/2024 Ud. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286163-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Relatore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Imputato:* **PG C/ SORROCHE FERNANDEZ J.** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 28/03/2023

604014 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - IN GENERE - Attentato per finalità terroristiche o di eversione - Condotta - Elementi individualizzanti.

Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze

SEZIONE QUINTA

aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993, Rv. 195756).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28009 del 2014 Rv. 260077 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34782 del 2015 Rv. 264417 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 12730 del 17/01/2024 Ud. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286128-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **MENDOLA EMANUELE.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 19/05/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Nuova attività lavorativa intrapresa dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Ricavi eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia - Omesso conferimento alla procedura concorsuale - Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - Configurabilità - Sussistenza.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare la condotta di colui che, dopo essere stato dichiarato fallito, intraprenda una nuova attività dalla quale tragga ricavi consistenti e, comunque, eccedenti i redditi necessari per il mantenimento proprio e della propria famiglia, omettendo di conferirli a favore della procedura concorsuale in corso, in violazione dell'art. 46 legge fall.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16606 del 2010 Rv. 247256 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15650 del 2020 Rv. 279213 - 01, N. 23619 del 2016 Rv. 266916 - 01, N. 24493 del 2013 Rv. 256321 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 12753 del 17/01/2024 Cc. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286120-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **MARINO LEONARDO.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 18/07/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Condotta del partecipe - Mera contiguità compiacente - Assenza di condotte dirette alla conservazione o al rafforzamento della consorterìa - Sufficienza - Esclusione.

In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorterìa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 40746 del 2016 Rv. 268325 - 01, N. 25799 del 2015 Rv. 263953 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25838 del 2020 Rv. 279597 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231670 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 10426 del 10/01/2024 Ud. (dep. 12/03/2024) Rv. 286111-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: CEDOLA GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 22/11/2022

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Querelante - Accettazione del risarcimento del danno e sottoscrizione di un atto di quietanza - Remissione tacita della querela - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non integra remissione tacita della querela l'accettazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e la sottoscrizione di un atto di quietanza da parte del querelante, trattandosi di fatti non incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la dichiarazione della persona offesa di non avere "nulla a che pretendere per l'illecito commesso ai suoi danni" non era idonea ad esprimere una inequivoca manifestazione di volontà di rinuncia alla pretesa punitiva in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152

Massime precedenti Conformi: N. 43072 del 2007 Rv. 238501 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 41749 del 2015 Rv. 264660 - 01, N. 48239 del 2019 Rv. 278041 - 01, N. 26634 del 2004 Rv. 229867 - 01, N. 4059 del 2014 Rv. 258437 - 01, N. 13204 del 2022 Rv. 282935 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 13018 del 10/01/2024 Cc. (dep. 28/03/2024) Rv. 286188-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: PASI SAMUELE. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/09/2023

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici - Termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame - "Dies a quo" - Data di apprensione del materiale informatico - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, il termine di dieci giorni, entro cui l'interessato può proporre richiesta di riesame contro il decreto del pubblico ministero di perquisizione e sequestro, decorre dalla data di apprensione del materiale informatico, comprensivo sia dell'"hardware" che dei dati informatici in esso contenuti, non dalla restituzione all'avente diritto del "contenitore informatico", successiva all'esecuzione dell'integrale copia forense, né dalla restituzione dei dati informatici ritenuti inconfidenti, a seguito della estrapolazione di quelli rilevanti, adempimenti che determinano semplicemente altrettante sequenziali riduzioni della portata oggettiva dell'originario sequestro. (Nella fattispecie, in cui coincidevano temporalmente l'apprensione del materiale informatico e la notifica del provvedimento di sequestro, la Corte ha precisato che la parte può fornire la prova che l'interesse ad impugnare è sorto solo all'esito della concreta enucleazione dei dati considerati di rilievo investigativo, con conseguente individuazione del "dies a quo" per proporre riesame

SEZIONE QUINTA

nella data in cui le è stata fornita ufficiale comunicazione del materiale "ridotto" effettivamente sequestrato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 252, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 44658 del 2010 Rv. 248790 - 01, N. 19354 del 2005 Rv. 231555 - 01, N. 54297 del 2016 Rv. 268632 - 01, N. 14772 del 2018 Rv. 272657 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 13014 del 12/12/2023 Ud. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286112-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **PADOVAN MAURO.** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 15/11/2022

548017 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE - Art. 519, comma 1, cod. proc. pen. - Modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Natura processuale - Sussistenza - Retroattività della legge più favorevole - Esclusione - Principio "tempus regit actum" - Applicazione.

La disposizione di cui all'art. 519, comma 1, cod. proc. pen., come modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35588 del 2017 Rv. 271207 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44895 del 2014 Rv. 260927 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 12713 del 07/12/2023 Ud. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286164-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **B.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 03/05/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di interferenze illecite nella vita privata - Uso di strumenti di captazione visiva o sonora all'interno dell'abitazione dell'agente - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva o sonora all'interno della propria abitazione, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi partecipe.(Nella specie, l'agente aveva registrato le conversazioni intercorse, in sua assenza, tra la ex compagna e il loro figlio minore nel tentativo di provare l'asserita manipolazione di quest'ultimo contro di lui).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 14, Cod. Pen. art. 615 bis

Massime precedenti Conformi: N. 36109 del 2018 Rv. 273598 - 01, N. 22221 del 2017 Rv. 270236 - 01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 24848 del 2023 Rv. 284871 - 01, N. 13384 del 2019 Rv. 275236 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 12745 del 06/12/2023 Cc. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286199-01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **SCALA UMBERTO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 04/07/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Formazione del giudicato cautelare - Portata ed estensione- Indicazione.

In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47482 del 2015 Rv. 265858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8900 del 2018 Rv. 272338 - 01, N. 23295 del 2015 Rv. 263627 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227359 - 01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 10130 del 14/11/2023 Ud. (dep. **11/03/2024**) Rv. **286110-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **TERRONE VITO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 01/03/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Inattendibilità della prova dichiarativa decisiva - Rinnovazione dibattimentale - Esame incrociato - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19618 del 2014 Rv. 259706 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14800 del 2018 Rv. 272430 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 13063 del 27/03/2024 Cc. (dep. **28/03/2024**) Rv. **286192-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: UKA XHULIJO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 29/01/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna ex art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005 - Presupposti - Fattispecie.

In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39993 del 2021 Rv. 282061 - 01, N. 20539 del 2022 Rv. 283600 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 10119 del 07/03/2024 Cc. (dep. **08/03/2024**) Rv. **286166-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: APRILE ERCOLE. Relatore: APRILE ERCOLE. Imputato: SINDILARU IONUT GIGI (CUI 06Q31D8). P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 30/01/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Consegna per l'estero - Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione - Condizioni - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non è consentito al consegnando impugnare "anche per il merito" la decisione sulla consegna adottata alla corte di appello, alla quale restano riservate le relative verifiche).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 18 com. 1 lett. A, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 18126 del 2021 Rv. 281305 - 01, N. 44015 del 2022 Rv. 284002 - 01, N. 41075 del 2021 Rv. 282120 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 12157 del 20/02/2024 Ud. (dep. **22/03/2024**) Rv. **286190-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: GIUSTO MICKAEL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 03/04/2023

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - Disciplina introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia" - Termine a comparire di quaranta giorni - Applicabilità - Decorrenza - Ragioni.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49644 del 2023 Rv. 285674 - 01, N. 5481 del 2024 Rv. 285945 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5347 del 2024 Rv. 285912 - 01, N. 7990 del 2024 Rv. 286003 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6010 del 2024 Rv. 285970 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11737 del 31/01/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286203-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: I. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 07/09/2023

664003 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Misure cautelari di tipo coercitivo - Riesame - Art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Termine per il deposito della motivazione superiore a giorni trenta - Onere di indicazione delle ragioni della scelta del termine più lungo - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di riesame, il tribunale che per la stesura della motivazione di un'ordinanza di misura cautelare di tipo coercitivo adotti un termine superiore ai trenta giorni a norma dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ha solo l'onere di indicarlo nel dispositivo, senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11166 del 2016 Rv. 266211 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 51073 del 2016 Rv. 268902 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 11717 del 30/01/2024** Ud. (dep. 20/03/2024) Rv. 286179-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: BOVE MARIO MICHELE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/02/2023

606099 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Ostacoli o ritardi al reperimento del bene esecutato - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 518, Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 492

Massime precedenti Conformi: N. 32704 del 2014 Rv. 260338 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5538 del 2022 Rv. 284965 - 01, N. 19412 del 2016 Rv. 266997 - 01, N. 44700 del 2019 Rv. 278334 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12213 del 2018 Rv. 272171 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 12692 del 30/01/2024** Ud. (dep. 27/03/2024) Rv. 286191-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ARDIZZONE SALVATORE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/11/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Recidiva ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti - Interesse dell'imputato ad impugnare - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.

L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia riconosciuto la recidiva in rapporto di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, solo quando essa sia l'unica aggravante oggetto del giudizio di bilanciamento, posto che, in tal caso, la sua esclusione comporterebbe l'espansione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 3880 del 2023 Rv. 284309 - 01, N. 19901 del 2019 Rv. 275962 - 01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 9158 del 30/01/2024 Cc. (dep. **01/03/2024**) Rv. **286117-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DI CHIARA IGNAZIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 19/06/2023

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. - Intercettazioni mediante captatore informatico - Esecuzione nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020 - Utilizzabilità - Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, sono utilizzabili le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") eseguite nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020, anche se non vi era motivo di ritenere che vi si stesse svolgendo attività criminosa, essendo in vigore nel suddetto intervallo temporale la disciplina introdotta dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) e dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.) atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda è efficace dal 31 gennaio 2019 (conf. Sez. U civ., n. 741 del 15/1/2020, Rv. 656792-03).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2, Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2017 num. 216 art. 6, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614

Massime precedenti Vedi: N. 37169 del 2022 Rv. 283874 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51 del 2020 Rv. 277395 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 12692 del 30/01/2024 Ud. (dep. **27/03/2024**) Rv. **286191-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ARDIZZONE SALVATORE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/11/2022

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Riconoscimento in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato - Disparità di trattamento - Sussistenza.

Sussiste disparità di trattamento nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, se non è fornita logica e adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità delle condotte rispettivamente contestate e della capacità a delinquere manifestata da ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 40322 del 2016 Rv. 268276 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9450 del 2022 Rv. 282839 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11735 del 25/01/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286202-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TAVELLA FORTUNATO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 20/06/2023

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Deducibilità di vizi inerenti all'interrogatorio di garanzia - Esclusione - Ragioni.

In sede di impugnazione innanzi al tribunale del riesame non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame. (Conf.: Sez. U, n. 26 del 1995, Rv. 202015-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12995 del 2016 Rv. 266294 - 01, N. 54267 del 2017 Rv. 271366 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26725 del 2015 Rv. 264182 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11735 del 25/01/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286202-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TAVELLA FORTUNATO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 20/06/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa - Rilevante arco temporale dai fatti contestati - Assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità - Valutazione ai fini della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Massime precedenti Conformi: N. 29807 del 2017 Rv. 270738 - 01, N. 16867 del 2018 Rv. 272919 - 01, N. 52628 del 2016 Rv. 268727 - 01, N. 31614 del 2020 Rv. 279720 - 01, N. 20987 del 2016 Rv. 266962 - 01, N. 28991 del 2020 Rv. 279728 - 01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272 - 01, N. 42714 del 2019 Rv. 277231 - 01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273 - 02, N. 25517 del 2017 Rv. 270342 - 01, N. 6284 del 2019 Rv. 274861 - 01, N. 27544 del 2015 Rv. 263942 - 01, N. 20304 del 2017 Rv. 269957 - 01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Difformi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004 - 01, N. 4321 del 2021 Rv. 280452 - 01, N. 26371 del 2020 Rv. 279470 - 01, N. 91 del 2021 Rv. 280248 - 01, N. 6592 del 2022 Rv. 282766 - 02, N. 33139 del 2020 Rv. 280450 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 12869 del 2022 Rv. 282991 - 01, N. 47120 del 2021 Rv. 282590 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 12156 del 24/01/2024 Ud. (dep. **22/03/2024**) Rv. **286186-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **CORSINI SAVERIO. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2023

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Medico addetto al servizio di "guardia turistica" - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di peculato, riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico, anche se assunto con contratto a termine, addetto al servizio di "guardia turistica" - istituito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di assicurare continuità assistenziale ai non residenti nei periodi di maggiore afflusso di presenze - poiché svolge l'attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di prestazioni a carico del Servizio stesso. (Fattispecie relativa ad appropriazione delle somme di danaro riscosse dai pazienti a titolo di contributo alla spesa sanitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35836 del 2007 Rv. 238439 - 01, N. 29788 del 2017 Rv. 270603 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 9845 del 23/01/2024 Ud. (dep. **07/03/2024**) Rv. **286118-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **MELI SALVATORE. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 01/07/2022

595107 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Arresti domiciliari - Negligenza del sottoposto a mantenere in efficienza i dispositivi acustici di chiamata - Responsabilità a titolo di dolo eventuale - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

In tema di evasione, la mancata diligenza del sottoposto agli arresti domiciliari nel consentire il controllo da parte delle forze dell'ordine, mantenendo in efficienza i dispositivi acustici di chiamata, non dà luogo a responsabilità a titolo di dolo eventuale, ove lo stesso, pur presente all'interno dell'abitazione, non abbia percezione della venuta degli operanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta di evasione postula in ogni caso l'allontanamento volontario del ristretto dal luogo di esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37428 del 2023 Rv. 285035 - 01, N. 16673 del 2010 Rv. 247051 - 01, N. 36518 del 2020 Rv. 280118 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/01/2024 Cc. (dep. 20/03/2024) Rv. 286189-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: DE LEONIBUS COSTRUZIONI DI GABRIELE DE LEONIBUS S.R.L. IN PERSONA DELL'A.U. DR.SSA MARIA CORVACCHIOL. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PESCARA, 28/09/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Procedimento a carico di enti - Misure interdittive - Ricorso per cassazione avverso le ordinanze del tribunale d'appello - Termine per impugnare - Decorrenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 13737 del 2019 Rv. 275190 - 01, N. 49966 del 2015 Rv. 265559 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11732 del 16/01/2024 Cc. (dep. 20/03/2024) Rv. 286184-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: PE C/ PAROLINI ARTURO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 18/09/2023

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Malversazione ex art. 316-bis cod. pen. - Momento consumativo - Termine per la realizzazione dell'opera o del servizio - Scadenza - Necessità - Condizioni.

900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE In genere.

Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicitaria per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. (Fattispecie relativa a cautela reale in cui la Corte ha ritenuto che, essendo stato realizzato nel termine stabilito il progetto di cooperazione transfrontaliera per cui era stata erogata la sovvenzione dall'Unione Europea, non rilevasse se il beneficiario, con i fondi a ciò necessari, avesse effettivamente pagato i partner).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Regolam. Consiglio CEE 24/10/2006 num. 1638, Regolam. Commissione CEE 09/08/2007 num. 951

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 40375 del 2002 Rv. 222987 - 01, N. 19851 del 2022 Rv. 283267 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11731 del 16/01/2024 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286183-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **FASCETTO SIVILLO MARIA. P.M. PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 07/07/2023

658011 GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE - Motivi pregiudicanti emersi dopo la lettura del dispositivo e prima dell'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Proposizione della dichiarazione di ricusazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determina sia sorto o divenuto noto dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e prima dell'udienza di rinvio fissata per la decisione in ordine all'applicabilità di una pena sostitutiva, può essere proposta anche in tale fase, giacché l'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. va considerata "udienza" in senso proprio e solo con la lettura del dispositivo in quella sede integrato o confermato la sentenza si intende pubblicata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2013 Rv. 255611 - 01, N. 34055 del 2020 Rv. 280307 - 01, N. 5844 del 2022 Rv. 282627 - 01, N. 39415 del 2019 Rv. 277105 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36847 del 2014 Rv. 260096 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11981 del 22/12/2023 Ud. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286185-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **S. P.M. LORI PERLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 10/05/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Conferma della sentenza di condanna - Sostituzione della pena detentiva - Procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708 - 01, N. 4934 del 2024 Rv. 285751 - 01, N. 636 del 2024 Rv. 285630 - 01, N. 2341 del 2024 Rv. 285727 - 01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11728 del 20/12/2023 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286182-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: CATALFAMO ANTONIO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 19/07/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
- Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015
- Nozione - Previsione di un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie
- Necessità.

In tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, sicché non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Massime precedenti Conformi: N. 21350 del 2016 Rv. 266958 - 01, N. 24477 del 2016 Rv. 267091 - 01, N. 33004 del 2017 Rv. 271216 - 01, N. 1406 del 2016 Rv. 265916 - 01, N. 34154 del 2018 Rv. 273674 - 01, N. 24476 del 2016 Rv. 266999 - 01, N. 19006 del 2016 Rv. 266568 - 01, N. 43113 del 2015 Rv. 265653 - 01, N. 50343 del 2015 Rv. 265395 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15978 del 2016 Rv. 266988 - 01, N. 9894 del 2016 Rv. 266421 - 01, N. 5787 del 2016 Rv. 265985 - 01, N. 1154 del 2022 Rv. 282769 - 01, N. 5054 del 2021 Rv. 280566 - 01, N. 9041 del 2022 Rv. 282891 - 01, N. 3043 del 2016 Rv. 265618 - 01, N. 12869 del 2022 Rv. 282991 - 01, N. 18745 del 2016 Rv. 266749 - 01 Rv. 266749 - 01, N. 6593 del 2022 Rv. 282767 - 01, N. 11511 del 2017 Rv. 269684 - 01, N. 44946 del 2016 Rv. 267965 - 01, N. 14840 del 2020 Rv. 279122 - 01, N. 11250 del 2019 Rv. 277242 - 01, N. 26093 del 2016 Rv. 267264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 70 del 2019 Rv. 274403 - 02, N. 55113 del 2018 Rv. 274648 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40538 del 2009 Rv. 244377 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 10612 del 05/12/2023 Ud. (dep. **13/03/2024**) Rv. **286168-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: BIANCO GIUSEPPE ANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 26/01/2023

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca per equivalente - Illecito plurisoggettivo
- Principio solidaristico - Applicabilità - Limiti.

In caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. può essere disposta per l'intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l'ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Conformi: N. 20101 del 2015 Rv. 263835 - 01, N. 4902 del 2017 Rv. 269387 - 01, N. 10690 del 2009 Rv. 243189 - 01, N. 4727 del 2021 Rv. 280596 - 01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046 - 01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19091 del 2020 Rv. 279494 - 01, N. 22073 del 2023 Rv. 284740 - 01, N. 26621 del 2018 Rv. 273256 - 01, N. 9102 del 2021 Rv. 280886 - 01, N. 5553 del 2014 Rv. 258342 - 01, N. 25560 del 2015 Rv. 265292 - 01, N. 22053 del 2023 Rv. 284679 - 02, N. 36069 del 2020 Rv. 280322 - 01, N. 56451 del 2017 Rv. 273604 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436 - 01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209 - 01, N. 26654 del 2008 Rv. 239926 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 11726 del 16/11/2023 Cc. (dep. **20/03/2024**) Rv. **286180-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: VIGNA MARIA SABINA. Relatore: VIGNA MARIA SABINA. Imputato: A. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/03/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni.

Non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 29321 del 2023 Rv. 284996 - 01, N. 43523 del 2023 Rv. 285396 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 10611 del 24/10/2023 Ud. (dep. **13/03/2024**) Rv. **286167-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: TARANTINO FRANCESCO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2022

673104 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI - "Server di transito" - Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l'utilizzo di un c.d. "server di transito", nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tal sede.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Massime precedenti Vedi: N. 52464 del 2017 Rv. 271541 - 01, N. 34671 del 2020 Rv. 280113 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36359 del 2008 Rv. 240395 - 01

MARZO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, **Ordinanza n. 11916 del 14/03/2024** Cc. (dep. **21/03/2024**) Rv. **286200-01**

Presidente: **ESPOSITO ALDO.** *Estensore:* **ESPOSITO ALDO.** *Relatore:* **ESPOSITO ALDO.**
Imputato: **UDOROVIC BRUNO.**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 07/06/2023

630075 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.

In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27398 del 2018 Rv. 273405 - 01, N. 6163 del 2018 Rv. 272209 - 01, N. 44905 del 2023 Rv. 285318 - 01